

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Città metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI
DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023,
CONVERTITO DALLA L. 56/2023.**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 78 del 27/07/2023)

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Oggetto della definizione agevolata
3	Procedura per la definizione agevolata
4	Effetti della dichiarazione
5	Versamento degli importi dovuti
6	Perfezionamento della definizione agevolata
7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
8	Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
9	Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
 2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
-

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta all'Ente della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del **31 ottobre 2023**, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, tramite modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. L'Ente entro il termine del **31 gennaio 2024** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;

- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il **29 febbraio 2024** ovvero nel numero massimo di **18 (diciotto) rate trimestrali**, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il **29 febbraio 2024** e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente (e quindi allo scadere di ogni trimestre).
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal **1° marzo 2024** gli interessi al tasso del 2%, in analogia con la definizione agevolata nazionale.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
 2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del
-

presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
-



**RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLTA
relativa ai carichi del Comune di Gioia del Colle
dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
(c.d. Rottamazione Quater)
(art. 1 commi da 231 a 252 legge n. 197/2022)**

Il/La sottoscritto/a
nato/a il a (Prov.)
codice fiscale in proprio (persone fisiche);
in qualità di
del/della
codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara **di essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune (Prov.)
alla Via/Piazza n.
CAP Tel./Cell.:
presso *(indicare eventuale domiciliatario)*

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC)

OPPURE

alla casella e-mail

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che
il Comune di Gioia del Colle non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.



DICHIARA

di aderire alla **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022 (1), contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi (2):

N. PROGR.	N. CARTELLA/AVVISO	Carichi contenuti nella cartella/avviso per i quali è richiesta l’adesione alla definizione agevolata (3)

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata con le seguenti modalità:

_____ **UNICA SOLUZIONE** (scadenza 31 ottobre 2023)

oppure

NEL SEGUENTE NUMERO DI RATE (4): _____

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

*In caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una qualsiasi delle rate, **la definizione non produce effetti.***

Se la somma complessivamente dovuta a titolo di Definizione agevolata è pari o inferiore a 50 euro, sarà richiesto il pagamento in un'unica soluzione, indipendentemente dalla soluzione rateale prescelta.



DICHIARA INOLTRE

_____ che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

_____ che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere:

.....

del/della ditta/società/associazione/ente/soggetto sopra indicato/a.

Attenzione: questa dichiarazione è obbligatoria nel solo caso di presentazione da parte del titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro della ditta/soggetto per il/la quale si chiede la Definizione agevolata.

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data	Firma



INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Comune di Gioia del Colle, con sede legale in Piazza Margherita di Savoia n. 10 – 70023 Gioia del Colle (codice fiscale 82000010726 e Partita IVA 02411370725) è Titolare del trattamento dei dati personali che Lei riguardano. Il Comune di Gioia del Colle tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022. Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. Il Comune di Gioia del Colle potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine previsto dalle leggi in materia) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune di Gioia del Colle in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Comune di Gioia del Colle, struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Comune di Gioia del Colle - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, Piazza Margherita di Savoia n. 10 – 70023 Gioia del Colle;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: tributi@comune.gioiadelcolle.ba.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it. Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



(1)

Rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-Quater") i debiti risultanti dai carichi del Comune di Gioia del Colle **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ad eccezione** di quelli non definibili ai sensi dell'art. 1, comma 246, della legge 197/2022; per i carichi non rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata la presentazione della dichiarazione di adesione non produce alcun effetto e non determina la sospensione dell'attività di riscossione. Si precisa altresì che, per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285/1992, il comma 247, della legge n. 197/2022 prevede che le disposizioni sulla "Definizione agevolata" si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999.

(2)

Cartelle di pagamento e/o avvisi di accertamento esecutivo del Comune di Gioia del Colle.

(3)

Nel caso in cui in questa colonna sia riportata la dicitura **"Tutti i carichi"** la dichiarazione si considera presentata **per tutti i carichi contenuti** nella cartella/avviso corrispondente.

(4)

Il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023 approvato con D.C.C. n. _____ del _____, all'art. 5 prevede che *"Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024 ovvero nel numero massimo di 18 (diciotto) rate, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente (e quindi allo scadere di ogni trimestre). Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2024 gli interessi al tasso del 2%, in analogia con la definizione agevolata nazionale. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata"*.